



COMUNE DI UDINE

ENTE GESTORE SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI

DELL' AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"



SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE “FRIULI CENTRALE”

REGOLAMENTO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE SCOLASTICO PER MINORI DISABILI

ALLEGATO A alla deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 29 luglio 2021

INDICE

ARTICOLO	PAGINA
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO	3
Art. 2 – DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	3
Art. 3 – DESTINATARI	4
Art. 4 – ATTIVITÀ E PRESTAZIONI	5
Art. 5 – ACCESSO AL SERVIZIO	5
Art. 6 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E PRIORITÀ	6
Art. 7 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO	7
Art. 8 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO	8
Art. 9 – COMPITI DELL'OPERATORE	9
Art. 10 – QUANTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO E CONCLUSIONE DEL SERVIZIO	10
Art. 11 – CUMULABILITÀ DEGLI INTERVENTI	11
Art. 12 – CENTRI ESTIVI, CENTRI DIURNI E RIABILITATIVI, RESIDENZE PROTETTE	11
Art. 13 – DIRITTI E DOVERI DELL'UTENZA	11
Art. 14 – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA	12
Art. 15 – NORME DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE	12



COMUNE DI UDINE

ENTE GESTORE SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
DELL' AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"



Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presente regolamento disciplina i principi, il funzionamento e le modalità operative cui devono uniformarsi l'accesso, l'erogazione e la gestione delle prestazioni del Servizio Socio Assistenziale per minori disabili, svolto in ambito scolastico, che si colloca all'interno di un complesso di interventi destinati ai minori e finalizzati a favorire la crescita personale positiva ed armonica degli stessi all'interno del contesto sociale di appartenenza.
 - a. Il Servizio Socio Assistenziale Scolastico, di seguito denominato SSAS, si ispira ai principi conformi all'attuale quadro normativo: Legge 328/2000 (art. 14 “progetti individuali per le persone disabili” e art. 16 “valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari”), Legge Regionale 6/2006 (art. 6, comma 1 lettere c), d), f), Legge 104/1992 e L.R. 41/1996 (art. 6, comma 1, per cui i Comuni assicurano l'integrazione delle persone handicappate nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza tramite i servizi e gli interventi anche di carattere specifico come le prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico) e Delibera della Giunta regionale - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1489 del 06 agosto 2018 di approvazione dell'Atto di programmazione per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale 2018/2020.
2. Il Servizio in oggetto è rivolto a soggetti in età evolutiva che, in presenza di un inserimento nei servizi per la prima infanzia o in ambito scolastico, hanno necessità di essere supportati attraverso una serie di azioni e prestazioni assistenziali nella gestione dell'autonomia fisica, spaziale e della comunicazione accanto alle prestazioni che devono essere garantite dai servizi per l'infanzia e dalla scuola con proprio personale.
3. Le finalità generali del SSAS, pertanto, sono:
 - a. favorire il recupero della funzionalità e la crescita evolutiva del minore disabile, con l'obiettivo di sviluppare le capacità residue nella prospettiva di progressiva e costante integrazione all'interno del tessuto scolastico;
 - b. favorire l'inclusione dei minori avendo come riferimento la persona considerata nella globalità della sua evoluzione e delle sue potenzialità con l'obiettivo di sviluppare nel minore, a seconda dell'età e del grado di maturità, la consapevolezza delle proprie risorse, la presa di coscienza della propria realtà e la crescita di fiducia in sé stessi anche attraverso l'acquisizione di abilità ed autonomie personali e capacità funzionali ad una vita sociale;
 - c. garantire al minore disabile la partecipazione nell'ambito della programmazione dell'attività scolastica.

Art.2 – DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Il SSAS è un servizio attivato a seguito di domanda degli esercenti la responsabilità genitoriale o di chi ne fa le veci, gestito dal Servizio Sociale dei Comuni (di seguito SSC), in forma diretta ovvero in forma indiretta tramite esternalizzazione, atto a fornire risposte assistenziali ai minori in difficoltà nel raggiungimento dell'autonomia personale e sociale, per il riconoscimento e il soddisfacimento dei propri bisogni e per contrastare il rischio di esclusione o emarginazione sociale.
2. L'intervento del SSAS è parte del più ampio progetto individuale (di cui all'art. 14 della L. 328/00 e s.m.i.) ed è finalizzato a sostenere il minore nel suo inserimento, inclusione e valorizzazione nel contesto scolastico. Esso viene elaborato con la famiglia in collaborazione con gli altri servizi territoriali coinvolti e responsabili della programmazione socio-sanitaria integrata (Azienda Sanitaria o altri servizi con essa convenzionati) e deve essere opportunamente integrato con tutti gli interventi che coinvolgono il

minore con disabilità.

3. Per minore disabile si intende colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
4. L'accertamento della disabilità/handicap è effettuata, ai sensi della normativa vigente, dalla competente Commissione sulla base della documentazione clinica elaborata dai Servizi Sanitari.
5. Il Servizio in oggetto si realizza attraverso il supporto individuale finalizzato a soddisfare le esigenze dei minori disabili in temporanea o permanente grave limitazione della autonomia personale, non superabile attraverso la fornitura di ausili (tecnicici, informatici, protesici) o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione; è rivolto ai minori con deficit particolarmente gravi per i quali si esclude l'intervento prevalentemente di competenza del personale scolastico (assistenza materiale e cura dell'igiene personale, ausilio in entrata ed uscita dalle aree esterne alle strutture scolastiche, accompagnamento per l'uso dei servizi igienici) in un'ottica di integrazione e non di sostituzione tra servizi.
6. L'attivazione del servizio di cui ai commi precedenti del presente articolo:
 - a. si pianifica solo a seguito di una valutazione professionale del servizio sociale, a seguito di un'analisi multidimensionale del bisogno e svolta in forma integrata con gli altri servizi, al fine di una presa in carico congiunta dei minori interessati e del coordinamento di tutti gli interventi sociali e socio-sanitari attivati e attivabili a loro favore;
 - b. si avvia attraverso la declinazione di un Progetto Socio Assistenziale.
7. Gli obiettivi generali del progetto socio assistenziale e le modalità di perseguitamento degli stessi sono definiti dall'assistente sociale titolare della presa in carico della situazione personale/familiare del beneficiario del servizio.
8. Il progetto di cui al precedente comma 6, lett. b), si realizza affiancando il minore ad una figura assistenziale che contribuisce a sostenerlo nel percorso oggetto dell'intervento specifico. Si concretizza attraverso azioni e interventi personalizzati individuati dall'operatore assistenziale ed esplicitati nel suo Piano Assistenziale Individuale (di seguito P.A.I.).
9. Il Piano Educativo Individualizzato scolastico (di seguito P.E.I.) è di competenza della scuola ed è elaborato con l'apporto dei diversi professionisti coinvolti afferenti ai servizi di cui al precedente comma 2, ad esso si integra il P.A.I. elaborato dall'operatore competente.
10. Il SSAS si esplica attraverso la realizzazione di specifiche prestazioni, di cui al successivo art. 4.
11. Il riferimento all'assistente sociale è relativo al professionista incaricato presso il Comune di residenza del nucleo familiare e/o del minore beneficiario dell'intervento.
12. Il riferimento al Referente è relativo al professionista Assistente Sociale dell'Area Minori e Famiglia – Disabilità del SSC che svolge la funzione di Referente area Disabilità, nonché coordinamento del SSAS.
13. Per Responsabile si intende il Responsabile dell'Area Minori e Famiglia – Disabilità del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale".

Art. 3 – DESTINATARI

1. Il SSAS si qualifica come intervento di servizio alla persona che si rivolge prioritariamente ai minori (0-17 anni) residenti nei Comuni di Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Udine e comunque in base a quanto disposto dall'art. 4 della L.R. 6/2006 e s.m.i. ("Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"), portatori di handicap psichico e/o psico-fisico e/o sensoriale certificati ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.104/92 in carico ai servizi della competente Azienda Sanitaria o ai servizi convenzionati con l'Azienda stessa, frequentanti i nidi, le scuole pubbliche e private parificate, di ogni ordine e grado e gli istituti professionali e i centri di formazione professionale.
2. Il servizio potrà essere rivolto anche ad alunni maggiorenni con certificazione di disabilità, di cui al comma 1 del presente articolo, per i quali sia necessario garantire una continuità dell'intervento socio-assistenziale intrapreso, per permettere la conclusione del percorso scolastico/formativo in corso e, comunque, prorogabile per un periodo non superiore ai 3 anni dalla maggiore età.



COMUNE DI UDINE

ENTE GESTORE SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
DELL' AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"



Art. 4 – ATTIVITÀ E PRESTAZIONI

1. Nel SSAS si prevedono le seguenti prestazioni:
 - a. pulizia/igiene personale e assistenza nell'espletamento delle funzioni fisiologiche;
 - b. mobilizzazione, postura e supporto nell'utilizzo di ausili e strumenti protesici;
 - c. aiuto/appoggio durante l'assunzione dei pasti;
 - d. aiuto a vestirsi/svestirsi.
2. Nello svolgimento delle prestazioni specifiche suddette sono contemplate, altresì, le seguenti attività correlate e di pertinenza dell'operatore:
 - a. promozione e mantenimento di abilità di autonomia personale;
 - b. educazione all'uso di strumenti protesici e ausili;
 - c. vigilanza ed educazione al controllo del comportamento;
 - d. appoggio diretto in attività didattiche, manuali, motorie, espressive;
 - e. azione di mediazione, sollecitazione e integrazione nella comunicazione tra il minore, il gruppo dei pari, il personale docente e altre figure adulte.
3. Il SSAS può prevedere, anche contemporaneamente, il ricorso a più tipologie di intervento in un'unica progettualità a favore della singola persona, nei limiti e secondo le modalità previsti dal successivo articolo 11 (Cumulabilità degli interventi).

Art. 5 – ACCESSO AL SERVIZIO

1. Il SSAS è un servizio che, per il raggiungimento degli obiettivi e il perseguimento delle finalità che lo contraddistinguono, non può prescindere dall'assenso - collaborazione dei beneficiari/destinatari e, pertanto, dalla condivisione di un progetto socio assistenziale da parte del genitore o di chi ne fa le veci.
2. La richiesta di ammissione al servizio deve essere presentata dal genitore o da chi ne fa le veci (tutore, affidatario, ecc.) al SSC solo a seguito di valutazione multidimensionale professionale da parte dell'assistente sociale rispetto alla congruità dell'intervento in un'ottica sistematica e secondo quanto disposto dagli artt. 2 e 4 del presente regolamento.
3. L'istanza deve essere inoltrata per iscritto su moduli forniti dall'Ente erogatore del SSAS.
4. La richiesta ha validità massima di ventiquattro mesi. La durata inferiore può essere determinata dalla rinuncia dei richiedenti, ovvero su valutazione del SSC.
5. L'istanza di ammissione al SSAS deve essere corredata della documentazione richiamata nell'apposita modulistica predisposta dal Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni e comunque:
 - a. della certificazione di accertamento di disabilità del minore ai sensi della L. 104/1992 art. 3, comma 3.
 - b. della copia della diagnosi funzionale di più recente redazione.
6. Le informazioni fornite al momento della presentazione della domanda devono essere veritieri e chi le fornisce ne assume la piena responsabilità, riconoscendo all'Ente il diritto-dovere di verificarne l'esattezza.
7. L'utilizzo dei dati personali riportati nell'istanza e nella documentazione allegata sarà soggetto alle disposizioni sul diritto alla riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti. I dati sensibili saranno trattati per le finalità esclusive di organizzazione e svolgimento del servizio.
8. Ai fini della continuità dell'intervento assistenziale sarà sufficiente che l'assistente sociale responsabile del caso rinnovi/proroghi/modifichi il progetto secondo quanto disciplinato dal presente regolamento e secondo le modalità operative in atto.

Art. 6 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E PRIORITÀ

1. L'attivazione del SSAS presuppone:
 - a. la presa in carico del minore da parte dell'assistente sociale responsabile del caso in collaborazione con gli altri servizi territoriali (istituzionali e non), in particolare in forma integrata con i servizi dell'azienda sanitaria o strutture con essa convenzionate;
 - b. la presenza di difficoltà che possono essere fronteggiate con un intervento assistenziale di sostegno e supporto attraverso la predisposizione di un progetto personalizzato con obiettivi, azioni e tempi definibili, anche attingendo a risorse e capacità/competenze proprie del minore, escludendo una funzione prevalente di tipo educativa.
2. L'attivazione di un intervento SSAS, non potendo prescindere dalla presa in carico professionale, richiede che tutte le situazioni inviate dai servizi sanitari ai fini della sua attivazione debbano necessariamente consentire la condivisione con il Servizio Sociale della valutazione complessiva del bisogno e della congruità dell'intervento in quel momento per il minore. Tale invio, pertanto, deve avvenire attraverso il contatto diretto con l'assistente sociale responsabile del caso da parte dell'operatore/medico dell'équipe di riferimento (es. medico specialista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.) o del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale/altri servizi invitanti, affinché sia possibile un confronto multiprofessionale sulla situazione e un raccordo integrato nella formulazione di un eventuale e possibile progetto individualizzato ai sensi della L. 104/92.
3. L'invio da parte della scuola, per i medesimi motivi di cui al precedente comma 2, deve avvenire con l'assenso dei genitori e con una richiesta diretta di coinvolgimento dell'assistente sociale responsabile del caso (es. in occasione delle riunioni di integrazione scolastica, di incontri dedicati alla trattazione del caso con i servizi sanitari coinvolti) ai fini della presentazione puntuale della situazione ma, soprattutto, della condivisione di un piano d'intervento che preveda il coinvolgimento e l'attivazione di tutti gli attori interessati ognuno per le proprie competenze, rispettive responsabilità e un coordinamento efficace delle risorse in un'ottica della loro integrazione e non di sostituzione.
4. La famiglia che si presenta spontaneamente al Servizio Sociale segnala una richiesta di valutazione del bisogno per il quale l'intervento del SSAS può essere parte essenziale o solo complementare alla risposta possibile ai fini del fronteggiamento delle difficoltà del minore e della sua famiglia.
5. Prima dell'avvio del servizio, la scuola ha la responsabilità di:
 - a. assicurare idonei spazi per l'espletamento in sicurezza del servizio nei diversi ambienti in cui si trova ad intervenire l'operatore (es. in aula, nei servizi igienici, negli spazi comuni) e l'assenza di barriere architettoniche;
 - b. garantire che ci sia la fornitura degli ausili necessari (come per es. comoda, adattatore water, lettino, piano di statica, sollevatore, deambulatore) e/o l'adattamento di arredi (es. banco o sedia) in accordo e in collaborazione con i servizi sanitari che hanno la presa in carico per il piano terapeutico riabilitativo e/o l'integrazione scolastica.
6. A fronte di disabilità complesse che richiedono manovre articolate e particolarmente delicate, si richiederà al Servizio Sanitario competente (es. terapista della riabilitazione) e alla famiglia un incontro preliminare (se ritenuto necessario anche attraverso un sopralluogo nella sede scolastica) per la rappresentazione concreta delle procedure di mobilitazione più idonee e per fornire le indicazioni all'uso corretto degli ausili nel caso specifico.
7. Nel caso di disabilità tali da richiedere competenze specifiche dal punto di vista operativo nello svolgimento di alcune attività (es. trasferimenti, spostamenti, posizionamenti su ausili), ai fini di garantire l'adeguata assistenza, sarà valutata la possibilità di impiegare due operatori per lo svolgimento dell'attività specifica.
8. Le priorità di accesso saranno assegnate tenuto conto del seguente ordine:
 - 8.1) minori con disturbi comportamentali;
 - 8.2) minori con situazioni familiari caratterizzate da gravi carenze nei compiti genitoriali, di accudimento e cura;
 - 8.3) minori nel cui nucleo familiare vi sono delle difficoltà di tipo sociale, economico o di integrazione culturale che possono determinare in modo significativo un aggravamento della condizione di disabilità certificata.



COMUNE DI UDINE

ENTE GESTORE SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
DELL' AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"



9. La presenza nello stesso nucleo familiare di più elementi tra quelli sopraindicati comporta il conseguente aumento nella definizione del livello di priorità.
10. Qualora non sia possibile far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, potranno essere individuati degli indicatori utili alla definizione di una lista di attesa e/o alla riparametrazione del monte ore previsti dal presente regolamento.

Art. 7 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'assistente sociale titolare della presa in carico mantiene i rapporti ed il raccordo con tutti i soggetti/operatori coinvolti e la famiglia.
2. Oltre a quanto già sopra declinato, all'assistente sociale compete: il coordinamento dell'intervento, la chiusura e la verifica finale dei progetti, la loro eventuale proroga/modifica o sospensione (che non potrà superare gli otto mesi a conclusione dei quali sarà necessario chiudere o riavviare il servizio), la predisposizione della programmazione annuale dei propri progetti, la partecipazione alla valutazione complessiva del servizio, segnalando all'Ente Gestore eventuali aspetti di criticità.
3. I soggetti direttamente coinvolti nelle diverse fasi del processo operativo per l'attivazione e realizzazione del SSAS sono:
 - a. l'assistente sociale titolare della presa in carico;
 - b. il minore, la sua famiglia e la scuola;
 - c. l'operatore assegnato al caso;
 - d. i servizi sanitari territoriali competenti.
4. Concordate le modalità di attivazione con la famiglia e la scuola esplicitando, gli impegni reciproci per la corretta realizzazione dell'intervento, l'assistente sociale redige il Progetto socio assistenziale entro dieci giorni (lavorativi) dalla presentazione di istanza di accesso al servizio sottoscritta dalla famiglia. Esso deve contenere tutti gli elementi indispensabili e utili all'attivazione (dati anagrafici, diagnosi, breve descrizione della situazione personale e familiare, bisogni rilevati, ausili presenti, aree di integrazione con la scuola, propria valutazione, ecc.) e specificare la motivazione della disposizione dell'intervento.
5. La proposta di progetto SSAS, comprensivo del monte ore ipotizzato per la sua realizzazione, sarà inviato al referente dell'area che, una volta autorizzato, lo trasmetterà ai propri uffici amministrativi e alla cooperativa/ditta per la predisposizione degli atti necessari all'avvio operativo del servizio.
6. Entro 10 giorni lavorativi viene individuato l'operatore con il profilo più adatto al caso per pregressa esperienza e percorso formativo.
7. L'operatore designato viene presentato alla famiglia e al minore dall'assistente sociale titolare che definisce i modi di avvio del servizio anche concordando i contatti e le modalità di confronto con la scuola e l'eventuale servizio riabilitativo secondo le modalità indicate all'art. 6.
8. Entro un mese dall'attivazione del servizio, l'operatore deve curare la stesura del P.A.I., in linea con il progetto più generale della persona, condiviso con l'assistente sociale.
9. Il P.A.I. deve specificare:
 - a. aree di intervento;
 - b. obiettivi specifici;
 - c. attività da realizzarsi;
 - d. indicatori di risultato misurabili;
 - e. piano di verifica (modalità e tempi).
10. L'operatore deve avvalersi di modulistica specifica relativa a:

- a. scheda di P.A.I. e verifica progetto;
 - b. modulo registrazione interventi;
 - c. scheda annotazioni.
11. A seguito dell'avvio dell'intervento SSAS, indicativamente ogni sei mesi, si effettuano le verifiche e/o i monitoraggi sull'andamento del progetto che sono calendarizzati nella scheda progetto affinché si proceda a eventuali modifiche dello stesso in itinere.

Art. 8 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. Il SSAS viene effettuato nel rispetto del progetto proposto dall'assistente sociale e autorizzato dal referente.
2. L'attività socio-assistenziale dovrà svolgersi all'interno della fascia oraria scolastica 8.00-16.00 e nei giorni dal lunedì al sabato, esclusi i festivi e l'attività di doposcuola.
3. La presenza dell'operatore a scuola di norma non supera 3-4 ore giornaliere per singolo minore. Per motivi organizzativi, le ore giornaliere del SSAS dovranno essere distribuite in modo consecutivo non prevedendo l'interruzione di servizio da parte dell'operatore se non diversamente impiegabile (es. con l'affiancamento ad altro alunno fruitore del servizio nello stesso plesso scolastico).
4. Non è prevista la compresenza dell'operatore con l'insegnante di sostegno sul medesimo minore, salvo diversa valutazione da parte del servizio sociale e considerati i bisogni specifici della persona e le risorse attivabili per rispondere agli stessi.
5. I tempi di realizzazione del progetto socio-assistenziale in ambito scolastico coincidono di norma con il periodo di frequenza scolastica (settembre-giugno); l'intervento deve essere pianificato e programmato prima dell'avvio della scuola.
6. I nuovi interventi le cui segnalazioni ai fini della valutazione di attivazione pervengano dopo il primo quadri mestre scolastico, verranno avviati solo in caso di stretta necessità dal mese di gennaio e non oltre il 1° marzo dell'anno scolastico in corso e nei limiti delle risorse disponibili.
7. In caso di mancata realizzazione dell'intervento per motivi ascrivibili all'assenza del minore (es. malattia) le ore non utilizzate non potranno essere recuperate.
8. In caso di ritardo da parte del minore, l'operatore è autorizzato ad attendere non oltre i 30 minuti rispetto all'orario di servizio previsto nel P.A.I. e comunque l'attività non potrà eccedere oltre la fine dell'intervento programmato.
9. In caso di assenza temporanea dell'operatore, sentita la famiglia e la scuola, è possibile non provvedere alla sostituzione dello stesso.
10. Particolari esigenze di ampliamento o riduzione del P.A.I. dovranno essere preventivamente segnalate all'assistente sociale e autorizzate dal referente d'area del SSC, anche tenuto conto del monitoraggio della spesa.
11. La sostituzione dell'operatore assegnato, su richiesta del genitore o di chi ha la responsabilità genitoriale e/o la scuola, può avvenire su esclusiva valutazione del servizio sociale.
12. Eventuali sospensioni del P.A.I. devono essere disposte con motivazione dal SSC e non possono comunque superare i 60 giorni, trascorsi i quali l'assistente sociale titolare dovrà provvedere alla chiusura del SSAS ovvero alla riattivazione dell'intervento personalizzato.
13. Il Servizio oggetto del presente regolamento si realizza presso l'istituto scolastico frequentato dal soggetto interessato oppure presso altre strutture o spazi extrascolastici (per es. biblioteca, cinema-teatri/musei, altre scuole) se previsti nel P.E.I. del minore o nel Piano dell'Offerta Formativa scolastica e, comunque, all'interno del territorio del SSC e, quanto più possibile, nel rispetto dell'articolazione oraria settimanale dell'operatore.
14. Qualora la famiglia iscriva il proprio figlio ad una scuola sita in un Comune extra-ambito territoriale FC, potrà essere prevista la compartecipazione della famiglia ai costi aggiuntivi (es. tempo di trasferimento dell'operatore e correlato rimborso chilometrico) fatta salva la possibilità di attivare i servizi socio educativi dell'Ambito Socio Assistenziale competente per territorio, con rimborso degli oneri dell'intervento a carico del SSC del Friuli Centrale.
15. Nell'eventualità che si preveda l'affiancamento al minore da parte dell'operatore nei contesti/spazi extrascolastici in occasioni di visite d'istruzione/eventi/manifestazioni (es. fattorie didattiche,



palazzetti/campi sportivi), l'operatore si recherà autonomamente sul luogo dell'attività, salvo accordi diversi tra servizio sociale e scuola. In tal caso la programmazione dell'intervento dovrà essere modificato temporaneamente e con congruo anticipo (almeno quindici giorni lavorativi prima dell'uscita) su formale segnalazione della scuola all'assistente sociale.

16. Ai fini della realizzazione delle attività di cui al precedente comma 15 e al successivo comma 17, è necessario che l'operatore sia autorizzato dal SSC. Tali attività, che dovranno rientrare nel P.E.I. o nel P.O.F., non necessitano di preventiva informazione alla famiglia da parte dell'operatore, pertanto, non viene richiesta la sottoscrizione del modulo di autorizzazione dal genitore o di chi ne fa le veci.
17. È possibile attivare l'intervento in luoghi che consentono la realizzazione di esperienze (anche continuative nell'anno) di alternanza scuola-lavoro, con obiettivi educativo-didattici per il potenziamento e il rinforzo di abilità personali e sociali in contesti accoglienti dove queste possono trovare una maggiore espressione. Per realizzare tale tipo di inserimento la scuola deve curarne la pianificazione e la programmazione, includendone le azioni nel P.E.I. e tenendo conto anche dei bisogni socio-assistenziali e delle condizioni necessarie a rispondere ai medesimi. La scuola dovrà individuare il luogo di realizzazione, gli obiettivi perseguiti e concordare le modalità con la ditta/azienda/associazione/cooperativa per consentire l'affiancamento (non esclusivo) da parte dell'operatore alle attività. In tal caso la programmazione dell'intervento dovrà essere modificato temporaneamente e con congruo anticipo (almeno trenta giorni lavorativi prima) su formale segnalazione della scuola all'assistente sociale.
18. Prima della realizzazione dell'intervento in uno dei contesti extra-scolastici di cui ai precedenti commi 13, 15 e 17, la scuola che organizza/partecipa /all'evento-attività ha la responsabilità di verificare l'idoneità degli spazi, dei servizi igienici e la compatibilità con gli ausili ad uso del minore disabile affinché il servizio in argomento possa essere realizzato regolarmente e in sicurezza.
19. In alcun caso l'operatore provvederà al trasporto autonomo ed individuale del minore.
20. L'operatore non può mai essere incaricato della sostituzione di insegnanti assenti, né può ricevere il temporaneo affidamento di un'intera classe, o di singoli alunni non in carico al SSAS. Inoltre, non è in alcun modo autorizzato alla somministrazione di terapie farmacologiche o farmaci urgenti o i c.d. "salvatia".

Art. 9 – COMPITI DELL'OPERATORE

1. Il SSAS viene svolto attraverso l'intervento diretto dell'operatore, a cui è riconosciuta un'autonomia professionale nell'intervento.
2. L'operatore partecipa a tutte le fasi di realizzazione del progetto d'intervento sul minore disabile in collaborazione con gli altri servizi coinvolti, condividendo gli obiettivi, le tecniche, le metodologie, i tempi di verifica e la valutazione dei risultati raggiunti.
3. L'operatore ha il dovere di informare l'assistente sociale e il referente della cooperativa/ditta su eventuali assenze del minore e segnalare ogni possibile problema che dovesse sorgere da ritenersi significativo per il buon andamento dell'intervento.
4. È fatto divieto all'operatore di introdurre persone estranee al servizio e prendere iniziative riguardanti il rapporto con la famiglia e la gestione dell'intervento senza preventivo accordo con l'assistente sociale titolare della presa in carico.
5. L'operatore che partecipa alla formulazione del progetto complessivo, deve garantire le seguenti attività:

- a. redazione del P.A.I. a favore del minore di cui al comma 9 dell'art. 7 del presente regolamento;
- b. svolgimento dell'attività socio-assistenziale diretta al minore secondo le finalità del SSAS;
- c. compilazione di una scheda annotazioni in cui vengono registrati i tempi, le modalità operative in breve e le osservazioni significative emerse;
- d. redazione di una relazione finale e aggiornamenti regolari (almeno 1 volta al mese secondo le modalità che si terranno più opportune) che documentano l'andamento complessivo del P.A.I. ed il raggiungimento degli obiettivi attraverso gli indicatori di risultato e riportano le eventuali proposte di modifica e le osservazioni utili all'effettuazione delle verifiche;
- e. partecipazione agli incontri di monitoraggio sul caso;
- f. raccordo con l'assistente sociale titolare e con la famiglia per la verifica sull'andamento del progetto generale e le segnalazioni di eventuali necessità emergenti;
- g. partecipazione alle riunioni di integrazione scolastica dei minori con P.E.I.;
- h. condivisione degli obiettivi assistenziali e co-costruzione di proposte operative che integrino in modo appropriato (modi e tempi) il proprio intervento con l'operato del corpo docente/ausiliare del minore;
- i. confronto e raccordo costante con l'insegnante di sostegno del minore, anche partecipando regolarmente ai momenti di programmazione di classe al fine di consentire operativamente la realizzazione di interventi omogenei e coordinati per il minore e la condivisione di strategie funzionali all'integrazione;
- j. partecipazione eventuale alle Unità di Valutazione Multidisciplinare per portare il proprio contributo ai momenti di confronto per la migliore realizzazione del "progetto individuale" del minore e per la ridefinizione degli interventi e l'attivazione degli strumenti utili allo stesso;
- k. partecipazione periodica e/o al bisogno alla supervisione individuali e di gruppo programmate dalla ditta e alle iniziative di formazione continua.

Art. 10 – QUANTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO E CONCLUSIONE DEL SERVIZIO

1. Si individuano i seguenti massimali:

Tipologia intervento: Servizio Socio Assistenziale Scolastico		
Nido Infanzia	Scuola dell'Infanzia	Scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado
Max 10 ore settimanali	Max 18 ore settimanali	Max 15 ore settimanali

- 2. Tutti i progetti verranno avviati subordinatamente alle risorse disponibili annualmente stanziate.
- 3. Le ore-intervento effettive vengono attribuite sulla base del progetto individuale e delle risorse disponibili e restano invariate, in aumento, per l'intero anno scolastico.
- 4. Per ogni tipologia di intervento possono essere autorizzate massimo 4 ore mensili ad operatore per gli interventi indiretti (attività di monitoraggio, partecipazione ad integrazioni scolastiche, redazione di relazioni e aggiornamenti, partecipazione ad équipe multidisciplinari o UVD, ecc.), salvo diversa valutazione da parte dell'assistente sociale competente e previa autorizzazione del referente d'area per il SSC.
- 5. Nella tipologia di intervento socio assistenziale scolastico le ore di affiancamento individuale al minore da parte dell'operatore non potranno comunque superare quelle assegnate all'insegnante di sostegno.
- 6. Il SSAS si conclude quando gli obiettivi condivisi e perseguiti vengono raggiunti o quando l'assistente sociale titolare, a seguito di un confronto con l'operatore e una valutazione più complessiva, ritiene non vi siano più le condizioni necessarie a proseguire coerentemente e proficuamente l'intervento in essere ovvero nei seguenti casi:
 - a. richiesta scritta da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o ne fa le veci;
 - b. qualora vengano meno uno o più criteri di accesso;
 - c. inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali;



COMUNE DI UDINE

ENTE GESTORE SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
DELL' AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"



- d. qualora la famiglia non si attenga al progetto condiviso.
- e. ingiustificata assenza del soggetto dalla scuola per 7 giorni consecutivi.

Art. 11 – CUMULABILITÀ DEGLI INTERVENTI

1. Il SSAS rispetto alle tipologie di Servizio Socio Educativo per la disabilità:
 - a. non è cumulabile con l'intervento Socio Educativo Scolastico;
 - b. non è cumulabile con l'intervento Socio Educativo di Gruppo Territoriale;
 - c. è cumulabile con l'intervento Socio Educativo individuale (domiciliare/territoriale) per un massimo di 18 ore settimanali sempre entro i limiti stabiliti per le rispettive tipologie di intervento;
 - d. è cumulabile con progetti finanziati per l'autonomia possibile e l'assistenza a lungo termine (es. Fondo per l'Autonomia Possibile) volti al mantenimento della persona non autosufficiente a domicilio.

Art. 12 – CENTRI ESTIVI, CENTRI DIURNI E RIABILITATIVI, RESIDENZE PROTETTE

1. Per i minori frequentanti la scuola dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado già in carico al SSAS è possibile attivare, nei limiti delle risorse disponibili, interventi anche all'interno dei centri estivi (pubblici o privati) previa specifica istanza da parte dei genitori (ovvero di chi ne fa le veci) entro il 31 maggio. Ciò consente, non solo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie ma, soprattutto, garantisce una continuità assistenziale laddove ciò sia reputato essenziale per l'inserimento positivo del minore nell'attività e contesti di socializzazione tra pari. Tale servizio potrà essere erogato, comunque, per un massimo di venti giorni lavorativi complessivi e un massimo di cinque ore al giorno. Laddove il centro estivo preveda risorse proprie di personale aggiuntivo in supporto ai minori disabili, il SSAS non sarà attivato.
2. Per i soli utenti già beneficiari del servizio di cui al presente regolamento sono erogabili a tempo determinato interventi socio-assistenziali nell'ambito di residenze o strutture protette semi-residenziali, al fine di garantire la continuità assistenziale e il graduale sostegno al buon ambientamento. Il SSAS viene erogato limitatamente:
 - a. ai primi tre giorni per un massimo di 6 ore complessive per l'affiancamento durante l'inserimento in struttura;
 - b. ai primi cinque giorni per un massimo di 10 ore complessive per l'affiancamento durante l'inserimento in servizi semi-residenziali o laboratori socio-occupazionali.

Art. 13 – DIRITTI E DOVERI DELL'UTENZA

1. I genitori, il tutore o l'affidatario concordano con l'assistente sociale e la scuola il progetto socio-assistenziale individuale e si impegnano a mettere in atto quanto necessario per consentire la realizzazione dell'intervento e la sua efficacia.
2. I genitori (o chi ne fa le veci) o la scuola (secondo quanto concordato nella situazione specifica) devono avvertire l'assistente sociale nei casi di temporanea assenza del minore dalla scuola. In caso contrario, dal secondo giorno di assenza o dopo 6 ripetuti ritardi, potrà essere applicata alla famiglia una penale con l'addebito del 100% della spesa sostenuta a vuoto dal SSC per l'operatore in servizio.
3. I genitori (o chi ne fa le veci) e la scuola non possono chiedere al personale prestazioni fuori orario di servizio, né tantomeno prestazioni non previste dal progetto condiviso e non proprie della professione.

4. La famiglia è tenuta a fornire tutto il materiale necessario per il corretto espletamento del servizio (es. pannolini, salviette, cambio vestiario, prodotti per l'igiene).
5. Eventuali osservazioni circa l'espletamento del servizio e il personale addetto devono essere presentati da parte dei genitori ovvero di chi ha la responsabilità genitoriale in forma scritta all'assistente sociale che successivamente informerà il referente dell'area per il SSC.

Art. 14 – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

1. Il servizio disciplinato dal presente Regolamento può essere oggetto di partecipazione da parte dei beneficiari, secondo le modalità definite con apposita deliberazione da parte dell'organo competente.

Art. 15 – NORME DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme di legge degli Enti Locali, le norme di legge nazionali e regionali in materia e le norme di legge regionali di organizzazione dei servizi e degli interventi sociali.
2. Il presente regolamento verrà applicato integralmente a decorrere dalla data di esecuzione della delibera di approvazione.
3. I progetti degli interventi già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si conformeranno ad esso al momento della rivalutazione ai fini della eventuale continuità degli stessi.